

DIOCESI DI CONCORDIA-PORDENONE



**STATUTI DEGLI ORGANI  
DI PARTECIPAZIONE DIOCESANI**

2006

DIOCESI DI CONCORDIA-PORDENONE



# STATUTI

CONSIGLIO PRESBITERALE

•

CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO

•

FORANIE

•

FONDAZIONE DI FRATERNITÀ  
E SOLIDARIETÀ PRESBITERALE

2006




## SOMMARIO

DECRETO GENERALE.....	p.	5
STATUTO DEL CONSIGLIO PRESBITERALE .....	”	9
Natura e compiti.....	”	9
Composizione .....	”	11
Struttura e funzionamento .....	”	12
Durata e cessazione .....	”	13
Norme per le elezioni .....	”	13
STATUTO DEL CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO .....	”	16
Natura e compiti.....	”	16
Composizione .....	”	17
Struttura e funzionamento .....	”	18
Durata e cessazione .....	”	19
STATUTO DELLE FORANIE.....	”	21
Natura e compiti.....	”	21
Le Assemblee foraneali.....	”	22
Il Vicario Foraneo.....	”	24
STATUTO DELLA FONDAZIONE DI FRATERNITÀ E SOLIDARIETÀ PRESBITERALE.....	”	26
Natura e finalità .....	”	26
Costituzione e attività.....	”	27
Organi di governo e di direzione .....	”	30
Disposizioni finali .....	”	33

## APPENDICI

### PROVVEDIMENTI DI NATURA AMMINISTRATIVA

CONNESSI AGLI STATUTI SOPRA PUBBLICATI .....	”	35
App. I Decreto .....	”	37
App. II Regolamento del Consiglio Pastorale Diocesano .....	”	39
App. III Regolamento per la Presentazione dei Candidati agli Uffici di Vicario e di Pro-Vicario Foranei .....	”	40
App. IV Statuto della Commissione per la formazione permanente del Clero.....	”	41



OIDIO POLETTO  
VESCOVO DI CONCORDIA - PORDENONE

Prot. N. 1765/06

## DECRETO GENERALE

Il mio ministero pastorale di Vescovo della Chiesa particolare di Concordia-Pordenone, mi impegna a promuovere la comunione di tutti i fedeli della Diocesi “in unitate Spiritus” e la loro partecipazione, secondo la condizione propria di ciascuno, alla missione di salvezza affidata da Cristo.

Tale corresponsabilità è fondata anzitutto sul battesimo e trova ulteriore fondamento nell’ordine sacro e nelle forme di speciale consacrazione a Dio. Essa si realizza in modo istituzionale e a livello generale per la comunità diocesana mediante il Consiglio Presbiterale, il Consiglio Pastorale Diocesano, gli organi previsti delle Foranie e quelli della Fondazione di Fraternità e Solidarietà Presbiterale.

A queste quattro istituzioni, diverse ma convergenti per finalità e integrate nell’organizzazione e nell’attività diocesana, apporto ora alcune modifiche non sostanziali ai rispettivi statuti promulgati il 15 aprile 2001 e il 3 agosto 2002, essendosi dimostrata valida la loro configurazione per il servizio reso durante il loro funzionamento.

Dispongo inoltre la pubblicazione del presente decreto e degli statuti allegati, che hanno valore di legge particolare, oltre che nella Rassegna Diocesana, in un apposito fascicolo, perché possa giungere a tutti i presbiteri e agli altri fedeli interessati della Diocesi, favorendo il loro effettivo coinvolgimento.

Il presente provvedimento entrerà in vigore il 6 febbraio, a un mese dalla data della sua promulgazione, in modo che sia predisposta la sua esecuzione in un arco di tempo adeguato e nelle forme più opportune.

*Pordenone, 6 gennaio 2006*  
*Solennità dell’Epifania del Signore*

✱ **Ovidio Poletto**, *Vescovo*  
**Sac. Antonio Bianchetti**, *Cancelliere V.le*



# STATUTI





# STATUTO DEL CONSIGLIO PRESBITERALE

## *Natura e compiti*

1. Il Consiglio Presbiterale (CP), sorto in diocesi fin dall'8 settembre 1966, in base ai decreti del concilio Vaticano II, è costituito da un gruppo di sacerdoti che, rappresentando l'intero presbiterio della Chiesa particolare di Concordia - Pordenone, funge da "Senato del Vescovo".

Al CP compete coadiuvare il Vescovo nel governo della diocesi, a norma del Codice di Diritto Canonico (CIC), affinché venga promosso nel modo più efficace il bene pastorale della porzione del popolo di Dio a lui affidata (can. 495, § 1).

Strumento per esprimere e attuare meglio l'unità dei presbiteri e la loro collaborazione con il Vescovo, il CP mantiene un rapporto costante con il presbiterio diocesano attraverso i suoi membri.

2. Il CP ha voto consultivo (can. 500, § 2). Il Vescovo ne richiederà il parere nelle questioni di maggiore importanza, specialmente in quelle riguardanti sia la santificazione personale, la scienza sacra e le altre necessità dei presbiteri, sia la santificazione e l'istruzione religiosa dei fedeli, sia il governo della diocesi in genere, sia il ministero sacerdotale che i presbiteri svolgono a favore della comunità ecclesistica. Il CP, infatti, è la sede idonea per far emergere una visione d'insieme della situazione diocesana, per discernere ciò che lo Spirito suscita e per determinare gli obiettivi da raggiungere sulle materie suddette, secondo priorità e metodi giudicati necessari o opportuni (cf CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, *Apostolorum Successores*, Direttorio per il ministero pastorale dei Vescovi del 22 febbraio 2004, n. 183).

3. Il Vescovo è tenuto in particolare a sentire il CP, a norma del can. 127, nei seguenti casi: celebrazione del Sinodo diocesano (can. 461, § 1); erezione, soppressione, modifica rilevante di parrocchie (can. 515, § 2); destinazione delle offerte e remunerazione dei sacerdoti nelle parrocchie (can. 531); remunerazione dovuta dagli enti ecclesiastici ai sacerdoti che esercitano il ministero presso di essi (art. 33 delle *Norme circa gli enti e i beni ecclesiastici in Italia*); istituzione dei Consigli pastorali parrocchiali (can. 536, § 1); edificazione di nuove chiese (can. 1215, § 2); riduzione a uso profano di una chiesa (can. 1222, § 2); imposizione di un tributo alle persone giuridiche pubbliche soggette al Vescovo e di esazioni straordinarie per le altre persone fisiche e giuridiche (can. 1263); decisione di dar luogo a regolari riunioni domenicali senza la celebrazione dell'Eucaristia (cf CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, *Christi Ecclesia*, Directorio per le celebrazioni domenicali in assenza del presbitero del 2 giugno 1988, n. 24).

4. Fra i membri del CP il Vescovo nomina liberamente alcuni presbiteri i quali costituiscono per un quinquennio il Collegio dei Consultori, con i compiti determinati dal Diritto (can. 502).

Il CP costituisce, inoltre, su proposta del Vescovo, il gruppo stabile dei parroci con i quali il Vescovo stesso tratta della rimozione e del trasferimento non accolto di un parroco dal suo ufficio (cann. 1742; 1750).

Il CP, infine, è chiamato ad eleggere, tra i suoi componenti, quattro membri della Commissione per la formazione permanente del Clero previsti dallo statuto della medesima approvato il 10 novembre 2001, due membri del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero, un membro del Collegio dei Revisori dei Conti dello stesso Istituto, i tre membri dei Revisori dei Conti della Fondazione di Fraternità e Solidarietà Presbiterale della Diocesi di Concordia-Pordenone, a norma dello statuto della stessa promulgato il 3 agosto 2002.

Non spetta al CP trattare le questioni riguardanti lo stato personale delle singole persone fisiche, anche a tutela della loro buona fama (can. 220), e quelle relative alle nomine o alla cessazione degli incarichi.

## ***Composizione***

5. Il CP è composto dai seguenti membri:

**a.** *Per elezione tra gli stessi presbiteri* indicati ai rispettivi numeri:

- 1° Un sacerdote per forania (due per quella di Pordenonecentro) eletto da tutti i presbiteri che vi esercitano un ufficio o che, incardinati in diocesi, hanno il domicilio nel territorio foraneale;
- 2° Cinque sacerdoti, di cui almeno uno ordinato negli ultimi 10 anni, eletti da tutti i presbiteri incardinati nella diocesi o che esercitano un ufficio in suo favore;
- 3° Un sacerdote religioso o di vita apostolica eletto da tutti i presbiteri religiosi e di vita apostolica domiciliati in diocesi.

**b.** *Per l'ufficio loro affidato:*

Il Vicario Generale, i Vicari Episcopali, il Vicario Giudiziale, il Cancelliere della Curia diocesana, l'Economo diocesano, il Rettore del Seminario, il Direttore della Fondazione di Fraternità e Solidarietà Presbiterale della Diocesi;

**c.** *Per libera nomina del Vescovo:*

Tre presbiteri nominati dal Vescovo, anche per garantire il criterio di rappresentatività in ragione dei diversi ministeri esercitati in Diocesi.

## ***Struttura e funzionamento***

**6.** Il CP ha come suoi organi: l'Assemblea, il Consiglio di Presidenza, il Moderatore e il Segretario.

**7.** L'*Assemblea* è convocata e presieduta dal Vescovo o, per mandato speciale dello stesso, dal Vicario Generale. Si riunisce ordinariamente quattro volte all'anno ed inoltre quando il Vescovo lo ritenga opportuno, anche accogliendo la richiesta di alcuni dei suoi membri.

L'ordine del giorno, determinato dal Vescovo anche su proposta del Consiglio di Presidenza, è opportuno che venga esaminato dai presbiteri delle singole foranie prima delle sedute dell'Assemblea.

I presbiteri operanti in Diocesi possono, con il consenso del Vescovo, partecipare alle riunioni dell'Assemblea come uditori.

**8.** Il CP può istituire proprie commissioni di studio, permanenti o temporanee, formate da membri eletti al suo interno o anche debitamente cooptati.

**9.** L'Assemblea è legittimamente costituita quando è presente la maggioranza dei suoi membri. I suoi pareri si intendono approvati quando, messi al voto, ottengano il consenso della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

**10.** Il *Consiglio di Presidenza*, di cui presidente è il Vescovo, è composto dal Moderatore, dal Segretario e da tre membri eletti dall'Assemblea. Ha la funzione di coordinare e promuovere l'attività del CP, in particolare proponendo il calendario delle riunioni e l'ordine del giorno, che dovranno essere approvati dal Vescovo. In questa funzione, saranno tenuti in debito conto argomenti e proposte che ogni consigliere può indirizzare per iscritto al Consiglio di Presidenza.

**11.** Il *Moderatore*, nominato dal Vescovo anche tra presbiteri all'esterno del CP ma incardinati in Diocesi, ha il compito di prepa-

rare e moderare le riunioni sia dell'Assemblea che del Consiglio di Presidenza.

**12.** Il *Segretario*, nominato dal Vescovo anche tra presbiteri all'esterno del Consiglio ma incardinati in Diocesi, ha cura di far pervenire le convocazioni delle sedute, almeno 15 giorni prima delle medesime, ai membri del CP, di predisporre il materiale di documentazione necessario per le riunioni consiliari, di redigere i verbali delle stesse, firmati dal Moderatore e dal Segretario medesimo, di conservarli nell'archivio della Curia e di farli pubblicare con il consenso del Vescovo, anche circa la forma parziale o integrale, nella Rassegna diocesana.

### ***Durata e cessazione***

**13.** Il CP dura in carica cinque anni. Può essere sciolto per le cause gravi e secondo le modalità previste dal can. 501, § 3, ma va nuovamente ricostituito entro un anno. Vacante la sede episcopale, cessa e i suoi compiti vengono svolti dal Collegio dei Consultori (can. 501, § 2).

**14.** Se un consigliere eletto rinuncia, viene sostituito con il primo dei non eletti, in base al verbale da cui risulta eletto il rinunciante. Chi fa parte del CP in ragione dell'ufficio a lui affidato, decade se perde l'ufficio e viene sostituito dal presbitero che subentra nello stesso incarico.

### ***Norme per le elezioni***

**15.** I sacerdoti da eleggere nelle foranie, di cui all'art. 5, a, n. 1°, sono eletti mediante voto espresso con tre preferenze su apposita scheda fornita dalla Cancelleria della Curia diocesana ai singoli elettori e da questi indirizzata al rispettivo Vicario foraneo, prima dello scrutinio.

Lo spoglio delle schede sarà effettuato, nel corso di una riunione foraneale, dal Vicario foraneo e da due scrutatori designati dai partecipanti alla stessa riunione.

A scrutinio ultimato, il Vicario foraneo e i due scrutatori redigeranno un verbale da consegnare alla Cancelleria della Curia diocesana, riguardante i risultati della votazione con anche i nomi dei non eletti che hanno ottenuto voti e il numero delle preferenze rispettivamente assegnate.

**16.** I cinque presbiteri, di cui all'art. 5, a, n. 2°, sono eletti con voto espresso per corrispondenza da tutti i presbiteri indicati allo stesso numero, esclusi i sacerdoti religiosi e di vita apostolica.

Il voto viene espresso con cinque preferenze su apposita scheda fornita dalla Cancelleria della Curia diocesana ai singoli elettori e da questi indirizzata alla stessa per lo scrutinio, entro la data stabilita.

Lo scrutinio delle schede viene effettuato dal Cancelliere della Curia e da due scrutatori nominati dal Vescovo. Essi, ad operazione conclusa, redigeranno un verbale sui risultati dello scrutinio riportando anche il nome dei non eletti che hanno ottenuto voti e il numero delle preferenze rispettivamente assegnate.

**17.** Il presbitero membro di un istituto religioso o di una società di vita apostolica, di cui all'art. 5, a, n. 3°, è eletto mediante voto espresso con tre preferenze su apposita scheda fornita dalla Cancelleria della Curia diocesana ai singoli elettori e da questi indirizzata, entro la data stabilita, al presbitero incaricato dal Vescovo di presiedere una riunione, alla quale sono invitati gli elettori indicati al medesimo numero, per procedere alle operazioni di scrutinio.

Lo spoglio delle schede è effettuato dal presbitero che presiede la riunione e da due scrutatori designati dai partecipanti alla stessa riunione.

A scrutinio concluso, sarà redatto un verbale da consegnare alla Cancelleria della Curia diocesana, concernente i risultati della votazione con anche i nomi dei non eletti che hanno ottenuto voti e con il numero delle preferenze rispettivamente assegnate.



# STATUTO DEL CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO

## *Natura e compiti*

1. Il Consiglio Pastorale Diocesano (CPD) è l'organismo ecclesiale che, nella sua forma istituzionale, esprime la partecipazione di tutti i fedeli della Chiesa particolare di Concordia-Pordenone. Ne fanno parte presbiteri, diaconi permanenti, membri di Istituti di vita consacrata e soprattutto laici (cf GIOVANNI PAOLO II, *Novo Millennio ineunte*, Lettera apostolica del 6 gennaio 2001, n. 45), come segno della ricchezza e della varietà dei carismi e dei ministeri in comunione con il Vescovo, visibile principio e fondamento di unità nel popolo di Dio a lui affidato (cf CONCILIO VATICANO II, *Lumen gentium*, Costituzione dogmatica del 21 novembre 1964, n. 23).

Sorto in Diocesi in data 16 ottobre 1968, in base ai documenti del concilio Vaticano II, è retto dalle disposizioni del Codice di Diritto Canonico promulgato nel 1983 e del presente statuto.

2. Spetta al CPD, sotto l'autorità del Vescovo che lo presiede, “studiare, valutare e proporre conclusioni operative su quanto riguarda le attività pastorali della Diocesi” (can. 511). Attraverso un dialogo aperto e in continuo ascolto delle varie comunità locali, per favorire la conoscenza di esperienze e di iniziative pastorali e per offrire al Vescovo informazioni, suggerimenti e collaborazioni, dopo opportuno discernimento (cf GIOVANNI PAOLO II, *Christifideles laici*, Esortazione apostolica post-sinodale del 30 dicembre 1988, n. 25), il CPD:

- a) studia la situazione generale della Diocesi, rilevandone le necessità religiose, morali e sociali;
- b) elabora e propone, con visione di insieme e secondo im-

- portanza e priorità, orientamenti per l'attività pastorale diocesana;
- c) verifica il lavoro di progettazione pastorale svolto o in via di attuazione.

## ***Composizione***

3. Il CPD è composto dai seguenti membri:

**a.** *Per ufficio:*

- 1° Il Vicario Generale e i Vicari Episcopali;
- 2° I Vicari Foranei;

**b.** *Per elezione:*

- 1° Un diacono permanente incardinato in Diocesi;
- 2° Tre fedeli di Istituti di vita consacrata: un religioso, una religiosa e un consacrato di vita secolare domiciliati in Diocesi,
- 3° Quindici laici eletti dalle Assemblee foraneali, uno per forania (due per Pordenone-centro, Pordenone-nord e Portogruaro), scelti di preferenza tra i Vice-Presidenti dei Consigli Pastorali Parrocchiali;
- 4° Due rappresentanti laici della Consulta delle Aggregazioni Laicali;
- 5° Quattro rappresentanti laici, uno per ciascuno dei settori della pastorale scolastica, sociale, giovanile e familiare, eletti dai rispettivi organi collegiali diocesani.

**c.** *Per nomina vescovile:*

- 1° Cinque fedeli in considerazione anche delle condizioni sociali, delle professioni e inoltre del ruolo che essi hanno nell'apostolato sia come singoli, sia in quanto associati (can. 512, § 2).

Alle riunioni del CPD partecipano, senza diritto di voto, i direttori degli uffici diocesani per la pastorale nell'Evangelizzazione e nella Catechesi, dei Sacramenti e della Testimonianza della Carità.

### ***Struttura e funzionamento***

4. Il CPD ha come suoi organi: l'Assemblea, il Consiglio di Presidenza, il Moderatore, il Segretario e le Commissioni di studio permanenti.

5. L'*Assemblea* è convocata e presieduta dal Vescovo o, su mandato speciale dello stesso, dal Vicario Generale. Si riunisce ordinariamente quattro volte all'anno e, inoltre, quando il Vescovo lo ritenga opportuno, anche accogliendo la richiesta in tal senso di alcuni consiglieri.

L'Assemblea è legittimamente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi membri. I suoi pareri, di natura consultiva, si intendono approvati quando, messi al voto, ottengano il consenso della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

6. Il *Consiglio di Presidenza*, di cui Presidente è il Vescovo, è composto dal Moderatore e da altri cinque membri eletti dall'Assemblea di cui due presbiteri, un fedele di vita consacrata e due laici.

È compito del Consiglio di Presidenza promuovere e coordinare l'attività del CPD, in particolare proponendo il calendario delle riunioni e l'ordine del giorno delle medesime, che dovranno essere approvati dal Vescovo. Nello svolgimento di tali funzioni, il Consiglio di Presidenza terrà in debito conto eventuali richieste e suggerimenti ad esso fatti pervenire per iscritto da qualche consigliere.

7. Il *Moderatore*, nominato dal Vescovo anche tra i fedeli laici della Diocesi all'esterno del CPD, ha il compito di preparare e mo-

derare le riunioni sia dell'Assemblea che del Consiglio di Presidenza.

**8.** Il Segretario, nominato dal Vescovo anche tra i fedeli della Diocesi esterni al CPD, collabora con il Moderatore per il corretto funzionamento del Consiglio medesimo. Ha il compito, in particolare, di far pervenire ai consiglieri le convocazioni delle riunioni almeno 15 giorni prima della data fissata, di predisporre il materiale di documentazione necessario per le sedute, di redigere i verbali delle stesse, firmati dal Moderatore e dal Segretario medesimo, di conservarli nell'archivio della Curia diocesana e di farli pubblicare anche in forma parziale, sempre con il consenso del Vescovo, tramite la Rassegna diocesana e altri mezzi di comunicazione sociale.

**9.** Le *Commissioni di studio*, permanenti o temporanee, sono istituite dal CPD per approfondire la conoscenza di ambiti specifici e di problemi particolari e per avanzare proposte pastorali da discutere in Assemblea.

Ogni commissione è formata da membri eletti dall'Assemblea al suo interno o anche cooptati dal di fuori. Tra i primi viene scelto il Presidente, che ha il compito di dirigere i lavori della commissione e di riferire sui suoi risultati a livello assembleare.

### ***Durata e cessazione***

**10.** Il CPD è costituito per la durata di cinque anni. Cessa anche quando la sede vescovile diventa vacante (can. 513, § 2).

**11.** Le norme per le elezioni dei membri del CPD, di cui all'art. 3 lettera b., e per le votazioni dell'Assemblea sono riportate in un apposito Regolamento approvato dal Vescovo.

**12.** Se un consigliere eletto rinuncia al suo incarico, viene sostituito mediante una votazione con le stesse modalità di quella che aveva portato all'elezione del rinunciante. Chi fa parte del CPD in

quanto titolare di un ufficio, decade se perde l'ufficio e gli subentra il nuovo titolare.

**13.** I consiglieri impediti di partecipare alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Presidenza sono tenuti a giustificare la loro assenza al Segretario.

# STATUTO DELLE FORANIE

## *Natura e finalità*

1. La forania è costituita dal raggruppamento di più parrocchie vicine, all'interno della Chiesa particolare di Concordia-Pordenone, allo scopo di favorire la crescita spirituale delle stesse comunità parrocchiali, di rispondere adeguatamente alle esigenze pastorali dei fedeli e di esprimere un forte impegno missionario come è richiesto nel terzo millennio dell'era cristiana (*Novo Millennio ineunte*, nn. 54-56).

2. Le foranie in Diocesi sono dodici, individuate secondo criteri di omogeneità socio-culturali della popolazione, legami storico-geografici delle parrocchie e flussi comunicativi tra i fedeli e in particolare tra i presbiteri (*Apostolorum Successores*, n. 218). Esse sono denominate dal principale luogo di riferimento di ciascuna: Aviano, Azzano Decimo, Fossalta di Portogruaro, Maniago, Pasiano di Pordenone, Pordenone-centro, Pordenone-nord, Portogruaro, S. Stino di Livenza, S. Vito al Tagliamento, Spilimbergo, Valvasone.

3. La forania ha il compito di promuovere anzitutto una pastorale organica, che provveda a:

- a) realizzare una collaborazione concreta tra le varie componenti del popolo di Dio: cristiani laici, fedeli di vita consacrata, diaconi e presbiteri;
- b) concordare le modalità per attuare gli orientamenti pastorali diocesani nella forania, nelle "unità pastorali" e nelle parrocchie,
- c) offrire indicazioni e suggerimenti al Vescovo, al Consiglio Presbiterale e al Consiglio Pastorale Diocesano, soprattutto in

- relazione ai punti all'ordine del giorno dei due Consigli citati;
- d) studiare e programmare interventi pastorali in risposta a specifiche necessità del territorio foraneale o di parte di esso;
  - e) favorire la preparazione e l'assunzione di responsabilità degli operatori pastorali, coinvolgendo nuove persone nell'attività e offrendo loro percorsi formativi adeguati;
  - f) verificare periodicamente l'effettiva attuazione di quanto programmato;
  - g) esaminare i problemi della popolazione che richiedono discernimento e risposte comuni da parte delle comunità cristiane.

4. La forania promuove inoltre la comunione e la collaborazione tra i presbiteri (CONGREGAZIONE PER IL CLERO, *Il presbitero, pastore e guida della comunità parrocchiale*, istruzione del 4 agosto 2002, nn. 27 e 30), che svolgono in essa un incarico pastorale affidato loro dal Vescovo. Ciò trova attuazione mediante:

- a) frequenti incontri di preghiera e di fraternità;
- b) la cooperazione generosa nelle attività pastorali;
- c) l'impegno nella promozione di iniziative comuni;
- d) il sostegno spirituale reciproco e l'aiuto nelle difficoltà;
- e) la supplenza ai confratelli impediti per malattia, ferie o altra giusta causa;
- f) esperienze di vita presbiterale comune.

### ***Le Assemblee foraneali***

5. Sono organi collegiali della forania l'Assemblea generale e l'Assemblea dei presbiteri.

6. L'*Assemblea generale* è composta dai seguenti membri:

- a) i presbiteri e i diaconi che hanno un incarico pastorale affidato loro dal Vescovo nella forania;

- b) i superiori delle case religiose maschili e femminili situate nel territorio foraneale;
- c) un rappresentante laico per parrocchia (due per quelle che superano i duemila abitanti), eletto dal rispettivo Consiglio Pastorale Parrocchiale.
- d) i membri laici del Consiglio Pastorale Diocesano eletti dalla stessa Assemblea.

7. L'Assemblea generale, convocata di norma tre volte all'anno, ha il compito di:

- a) tradurre concretamente, in rapporto alle condizioni locali, le indicazioni del piano pastorale diocesano;
- b) promuovere attività pastorali comuni, quali:
  - incontri e momenti di preghiera per i fedeli;
  - proposte educative e celebrative per i giovani;
  - iniziative formative per gli operatori pastorali;
  - itinerari per i fidanzati in preparazione al sacramento del matrimonio;
  - gruppi interparrocchiali di giovani, sposi, famiglie;
  - servizi di pastorale della carità.
- c) proporre la costituzione di unità pastorali all'interno della forania, offrendo il necessario sostegno nella fase di avvio e nella continuità del loro funzionamento.

8. *L'Assemblea dei presbiteri* è composta da tutti i sacerdoti che, per incarico del Vescovo, esercitano un ufficio di cura pastorale nell'ambito della forania.

Le riunioni dell'Assemblea dei presbiteri, convocate di norma una volta al mese, vertono sulla vita spirituale e culturale dei sacerdoti e sui loro impegni pastorali, sempre in comunione con il presbiterio e la comunità diocesana.



## ***Il Vicario Foraneo***

**9.** Il *Vicario Foraneo* è il presbitero preposto alla forania con i seguenti compiti previsti dal Diritto (can. 555):

- a) promuovere e coordinare l'attività pastorale comune in ambito foraneale;
- b) avere cura che i sacerdoti e i diaconi della propria forania conducano una vita consona allo stato clericale e adempiano diligentemente i loro doveri;
- c) provvedere che le funzioni religiose siano celebrate secondo le disposizioni della liturgia, che si curi il decoro e la pulizia delle chiese e della suppellettile sacra, soprattutto nella celebrazione eucaristica e nella custodia del Santissimo Sacramento, che i libri parrocchiali vengano redatti accuratamente e custoditi nel debito modo, che i beni ecclesiastici siano amministrati diligentemente, infine che la casa parrocchiale sia conservata con la debita cura;
- d) adoperarsi perché il clero della forania partecipi alle iniziative di formazione permanente promosse dalla Diocesi;
- e) impegnarsi con la massima sollecitudine a beneficio dei presbiteri che si trovano in situazioni difficili;
- f) avere cura che i sacerdoti della forania, gravemente malati, non manchino di aiuti spirituali e materiali e che vengano celebrate degne esequie per coloro che muoiono, facendo anche in modo che durante la loro malattia, o dopo la loro morte, non vadano perduti o asportati i libri, i documenti, la suppellettile sacra e ogni altra cosa che appartiene alla Chiesa;
- g) adempiere all'obbligo di visitare le parrocchie del territorio foraneale, di norma ogni anno, facendo riferimento a quanto previsto dalla lettera c) del presente articolo.

**10.** Il Vicario foraneo è nominato dal Vescovo, che lo sceglie da

una quaterna di sacerdoti proposta dall'Assemblea dei presbiteri della forania, tra gli stessi.

Rimane in carica per cinque anni e può essere rieletto. Perde automaticamente il suo incarico se lascia l'ufficio della cura pastorale affidatogli dal Vescovo all'interno della forania.

Il medesimo Vicario è tra i più vicini collaboratori del Vescovo. In questa funzione partecipa alle riunioni periodiche dei Vicari foranei, indette dal Pastore della Diocesi.

Egli convoca e presiede sia l'Assemblea generale, sia l'Assemblea dei presbiteri, delle quali determina l'ordine del giorno anche accogliendo proposte formulate al riguardo dai rispettivi membri.

È coadiuvato nei suoi compiti dal Pro-Vicario foraneo, nominato dal Vescovo tra i presbiteri indicati nella quaterna presentata per l'istituzione del Vicario foraneo. Il Pro-Vicario ha il compito di rappresentare la Forania nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione di Fraternità e Solidarietà Presbiterale ed inoltre di presiedere le Assemblee foraneali in caso di impedimento del Vicario e su suo mandato.

**11.** Le norme per la presentazione dei quattro candidati in vista dell'istituzione sia del Vicario che del Pro-Vicario foranei sono riportate in un apposito Regolamento approvato dal Vescovo.

# STATUTO DELLA FONDAZIONE DI FRATERNITÀ E SOLIDARIETÀ PRESBITERALE

## *Natura e finalità*

1. È istituita la “*Fondazione di Fraternità e Solidarietà Presbiterale*” (FoFraSP) della Diocesi di Concordia-Pordenone, con sede nella Curia diocesana, in via Revedole, n. 1, a Pordenone.

La FoFraSP è dotata di personalità giuridica pubblica nell'ordinamento canonico, a norma del CIC ai cann. 115, § 3 e 116.

2. La FoFraSP trova fondamento nell'ordine del presbiterato, che configura in modo ontologico i suoi membri a Cristo capo, pastore e sposo della Chiesa (GIOVANNI PAOLO II, *Pastores dabo vobis*, Esortazione apostolica post-sinodale del 25 marzo 1992, n. 22), creando tra gli stessi vincoli di fraternità sacerdotale, di carità apostolica e di ministero pastorale (CONCILIO VATICANO II, *Presbyterorum ordinis*, Decreto del 7 dicembre 1965, n. 8).

Detti vincoli valgono in forma specifica per i presbiteri diocesani, uniti tra loro e con il loro Vescovo, posto a capo del presbiterio e costituito Pastore di una Chiesa particolare, come è quella di Concordia-Pordenone, al cui servizio permanente si dedicano i sacerdoti in essa incardinati o ad essa aggregati.

3. La Fondazione ha carattere generale nel suo ambito, proponendosi la realizzazione di una rete di servizi a beneficio di tutti i presbiteri diocesani, con l'obiettivo di organizzare interventi che evitino la frammentarietà, la settorialità e la disparità nel trattamento, per una risposta giusta e adeguata ai bisogni, capace di coinvolgere la responsabilità dell'intera comunità diocesana e degli stessi interessati.

La FoFraSP si prefigge l'attuazione di programmi integrativi rispetto a quelli dell'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero (IDSC) non intendendo sostituirsi alle sue funzioni, ma volendo intervenire in modo complementare, ove ciò si rendesse utile o necessario.

Nel contempo, la Fondazione mira ad attuare strategie autonome rispetto all'IDSC, per rispondere a specifiche esigenze di fraternità e solidarietà sacerdotale presenti in Diocesi, tenendo conto anche delle situazioni di emergenza e della tempestività richiesta negli interventi.

#### 4. La Fondazione persegue le seguenti finalità:

- a) La prevenzione di malattie e di altri disturbi a livello personale e a raggio più allargato, anche mediante il monitoraggio della condizione del clero diocesano in ordine ai suoi bisogni di aiuto;
- b) Il sostegno a singoli presbiteri in difficoltà o a gruppi di essi bisognosi di particolare cura, nella ricerca del superamento di ogni causa di disagio;
- c) L'intervento mirato al ricupero del benessere fisico, psichico, sociale e spirituale negli stati di malattia e di sofferenza più in generale;
- d) L'assistenza in rapporto a situazioni acute o croniche che richiedano il coinvolgimento di idonee strutture socio-sanitarie;
- e) L'accompagnamento nella fase ultima della vita terrena dei sacerdoti.

### ***Costituzione e attività***

5. La FoFraSP è costituita da un insieme di beni materiali e spirituali. I primi sono individuati nei seguenti:

- a) I beni descritti nel Decreto costitutivo della Fondazione

- e quelli mobili e immobili che in seguito potranno pervenire ad essa a qualsiasi giusto titolo;
- b) Redditi derivanti dal patrimonio;
  - c) Contributi annuali richiesti ai sacerdoti diocesani e a quelli extradiocesani che esercitano un ufficio in Diocesi per incarico del Vescovo, ad eccezione dei membri effettivi degli Istituti di vita consacrata e di vita apostolica;
  - d) Finanziamenti di progetti specifici ed elargizioni *una tantum* offerti da persone fisiche e giuridiche a sostegno dell'attività della Fondazione;
  - e) Donazioni, legati e lasciti, in particolare da parte dei presbiteri diocesani, anche in ottemperanza all'obbligo dei chierici secolari di fare testamento per destinare alla Chiesa e alle opere di carità i beni economici loro derivati da uffici ecclesiastici e rimasti dopo aver provveduto al proprio onesto sostentamento e all'adempimento dei doveri del proprio stato (cf can. 282, § 2).
  - f) Utili derivanti da depositi e prestiti, sempre restituibili a richiesta del legittimo proprietario, i quali possono assicurare, in rapporto alla loro entità, forme aggiuntive di assistenza nell'eventualità di bisogni particolari del presbitero titolare, a condizione che tale erogazione di servizi sia accettata dalla Fondazione.

Qualora la FoFraSP non goda del riconoscimento della sua personalità giuridica nell'ordinamento italiano, i suoi beni, e soltanto quelli che per la normativa di esso necessitano dell'intestazione a un soggetto con capacità giuridica in ambito civile, figureranno appartenenti alla Diocesi di Concordia-Pordenone, ma saranno amministrati, insieme ai rimanenti, dagli organi della Fondazione e saranno destinati esclusivamente per le finalità della stessa.

**6.** I beni spirituali della Fondazione sono riferiti anzitutto alle risorse offerte da ogni presbitero operante in Diocesi, tese a “favorire la comunione fraterna dando e ricevendo da sacerdote a sacerdote il calore dell'amicizia, dell'assistenza affettuosa, dell'accoglienza, della cor-

reazione fraterna” (CONGREGAZIONE PER IL CLERO, *Tota Ecclesia*, Directorio per il ministero e la vita dei presbiteri del 31 gennaio 1994, n. 27), nella consapevolezza che la grazia dell’ordinazione “assume ed eleva i rapporti umani, psicologici, affettivi, amicali e spirituali... e si concretizza nelle più varie forme di aiuto reciproco, non solo quelle spirituali, ma anche quelle materiali” (*Patores dabo vobis*, n. 74).

Una manifestazione di questa fraternità e solidarietà è rappresentata da forme di vita comune tra i presbiteri, favorita dalla Chiesa sulla scia dell’insegnamento del concilio Vaticano II e raccomandata per i casi in cui la solidarietà tra sacerdoti viene incontro a necessità di qualche confratello. In quest’ultima ipotesi la vita comune potrà eventualmente essere sostenuta anche economicamente dalla FoFraSP in misura da determinarsi caso per caso.

A livello istituzionale, la solidarietà del presbiterio e dell’intera Diocesi nei confronti di sacerdoti bisognosi di aiuto troverà espressioni concrete nel coinvolgimento delle singole foranie, con un compito specifico al riguardo del Vicario foraneo (cf *Statuto delle Foranie*, nn. 4 e 9), che sarà affiancato in tale funzione dal suo Pro-Vicario.

Inoltre, istituzioni non territoriali, come la Casa di Riposo per il Clero di S. Vito al Tagliamento, creata allo scopo, e altre interessate per l’attività che svolgono, quali la Casa della Madonna Pellegrina e il Seminario diocesano di Concordia-Pordenone, contribuiranno a rendere effettiva ed efficace la solidarietà sacerdotale a livello di Chiesa particolare.

7. I diretti destinatari dell’attività della Fondazione sono i presbiteri incardinati nella Diocesi di Concordia-Pordenone e i sacerdoti extradiocesani che hanno un ufficio per incarico del Vescovo o che l’abbiano esercitato in Diocesi, conservando in essa il loro domicilio. Per quanto concerne l’assistenza a Vescovi emeriti eventualmente domiciliati in Diocesi, vige la normativa universale e quella della C.E.I.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la prestazione di aiuti economici in forma non continuativa ai diaconi permanenti incardinati

in Diocesi che ne abbiano necessità. Parimenti i familiari o altre persone che siano convissuti a lungo con sacerdoti diocesani poi defunti, al fine di prestare loro l'assistenza richiesta, possono ricevere un contributo economico, qualora venissero a trovarsi in particolari condizioni di disagio.

**8.** L'attività della FoFraSP si esplica in una molteplice gamma di interventi in risposta a esigenze e problemi di carattere sanitario, psicologico, assistenziale, economico, giuridico e di altro genere in rapporto alla natura dei bisogni, spesso legati a situazioni di malattia, di invalidità, di anzianità, di disturbo psichico, di disagio sociale, di carenze sul piano spirituale e di fragilità in ambito morale.

La fraternità e la solidarietà richieste ammettono forme diversificate di iniziative e di interventi, che si inseriscono nelle condizioni ordinarie della vita dei presbiteri oppure che mirano a prestazioni specifiche e persino al coinvolgimento di strutture socio-sanitarie e assistenziali per superare situazioni di emergenza o per venire incontro a gravi condizioni di salute, in forma acuta o persistente.

**9.** La sfera degli interventi in programma riguarda quasi inevitabilmente l'intimità delle persone e il loro ambito vitale, tutelati come diritti fondamentali di ogni fedele e di ogni uomo (cfr can. 220). Trattandosi di presbiteri, detta tutela è richiesta in forza di un titolo ulteriore di riservatezza, sia per il rispetto della loro dignità sacerdotale, sia perché l'entrata nella loro vita intima può implicare l'accesso a materie coperte dal segreto ministeriale e addirittura dal sigillo sacramentale.

Assieme alla più ferma difesa dell'intimità dei beneficiari del servizio della Fondazione, l'attività che fa capo ad essa avrà cura di non ledere mai illegittimamente la loro buona fama, tutelata anche dalla presunzione giuridica, di cui ha diritto di godere ogni persona.

### ***Organi di governo e di direzione***

**10.** Il governo della Fondazione è esercitato in forma coordinata da tre organi collegiali che durano in carica per cinque anni: il

Consiglio di Amministrazione, il Comitato Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti. A questi si affiancano tre organi unipersonali, costituiti dal Presidente, dal Direttore e dal Segretario.

**11.** Il *Consiglio di Amministrazione* è composto, oltre che dal Vescovo in qualità di Presidente, dai seguenti membri:

- a) Il Vicario Generale;
- b) I Pro-Vicari foranei in rappresentanza delle singole Foranie;
- c) Tre sacerdoti nominati dal Vescovo tra i presbiteri incardinati in Diocesi che non esercitano un ufficio di cura pastorale in ambito foraneale;
- d) Il Rettore del Seminario diocesano;
- e) L'assistente della Casa di Riposo per il Clero di San Vito al Tagliamento.

È compito del Consiglio eleggere tra i suoi membri il Direttore, approvare il bilancio annuale preventivo e consuntivo; amministrare i beni provvedendo agli investimenti nel modo più sicuro e redditizio, avvalendosi di esperti; deliberare le direttive di governo della Fondazione; approvare i regolamenti e gli altri strumenti di attuazione che possono riguardare anche singole opere.

Il Consiglio di Amministrazione si raduna una volta all'anno in seduta ordinaria e tutte le altre volte che il Presidente lo ritenga opportuno o lo richieda per iscritto un terzo dei suoi componenti.

**12.** Il *Comitato Direttivo*, composto dal Vicario Generale, dal Direttore e dal Segretario della Fondazione, ha il compito di predisporre il calendario delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e l'ordine del giorno delle stesse, che dovranno essere approvati dal Vescovo; di dare attuazione alle deliberazioni del Consiglio seguendo l'esecuzione in forma continuativa; di prendere tempestive decisioni in situazioni urgenti; di intervenire nelle emergenze con aiuti adeguati e tempestivi, salvo poi riferirne al Consiglio per la ratifica, qualora la materia implicasse la competenza dello stesso.



Le riunioni del Comitato, presiedute dal Direttore con cadenza almeno mensile, consentiranno la distribuzione degli impegni tra i propri membri, anche in rapporto alle specifiche competenze di ciascuno di essi, l'impostazione di iniziative e servizi ed il coordinamento dell'attività.

**13.** Il *Collegio dei Revisori dei Conti*, costituito da tre membri eletti dal Consiglio Presbiterale al proprio interno e presieduto dal revisore allo scopo indicato dallo stesso Consiglio, è chiamato a vigilare sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari, sulla regolare tenuta della contabilità e sulla corrispondenza del bilancio alle risultanze contabili.

**14.** Il *Presidente* della FoFraSP è il Vescovo diocesano, che si avvale in forma istituzionale della corresponsabilità e della collaborazione della Fondazione nelle sue funzioni di cura pastorale dei presbiteri a lui affidati, promuovendo la fraternità e la solidarietà sacerdotale specialmente nelle loro situazioni di difficoltà e di bisogno.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione oppure da mandato di farlo al Direttore, invita il Comitato Direttivo a intervenire nei casi di necessità e di urgenza e viene informato da esso sui risultati dell'attività svolta.

**15.** Il *Direttore*, eletto dal Consiglio di Amministrazione e confermato dal Vescovo nel suo incarico per cinque anni, ma non per più di tre mandati consecutivi, ha la funzione di promuovere l'attività della Fondazione, preparando le riunioni del Consiglio medesimo e quelle del Comitato Direttivo, assicurando l'esecuzione dei deliberati dei due organi collegiali suddetti, seguendo i servizi e le iniziative che richiedono particolare cura e responsabilità, effettuando le spese e le altre operazioni legittimamente autorizzate, anche con il concorso del Vicario Generale e del Segretario.

Il Direttore, che ha la rappresentanza legale della Fondazione, fa parte del Consiglio Presbiterale in virtù del suo ufficio.

**16.** Il *Segretario*, nominato dal Vescovo per un quinquennio tra i membri del Consiglio di Amministrazione, ha cura di far pervenire le convocazioni delle sedute di detto organo con almeno 10 giorni di anticipo; di predisporre il materiale di documentazione necessario per le riunioni consiliari; di redigere i verbali delle stesse, firmati dal Direttore e dal Segretario medesimo; di conservarli nell'archivio della Curia assieme agli altri documenti e agli atti che possono interessare la Fondazione; di partecipare alle riunioni del Comitato Direttivo; di svolgere il servizio di tesoreria tenendo la relativa contabilità; di adoperarsi per ogni intervento di solidarietà e di aiuto verso i confratelli che fosse richiesto dal Comitato suddetto, agendo sempre in collaborazione con il Vicario Generale e con il Direttore.

### ***Disposizioni finali***

**17.** Per quanto non è giuridicamente previsto dallo Statuto della FoFraSP valgono le disposizioni di legge contenute nel CIC.

**18.** Le presenti norme statutarie richiedono regolamenti di applicazione specifici e contestualizzati mediante prescrizioni di livello giuridico inferiore.

**19.** Per la modifica di questo Statuto, che è parte integrante del Decreto generale con il quale è promulgato, è necessario un atto legislativo di deroga al medesimo.

**20.** In caso di estinzione della FoFraSP mediante abrogazione, tutti i suoi beni diverranno proprietà della Diocesi di Concordia-Pordenone per essere destinati alla cura e all'assistenza del clero diocesano anziano e bisognoso.



# **Appendici**

**PROVVEDIMENTI DI NATURA AMMINISTRATIVA  
CONNESSI AGLI STATUTI SOPRA PUBBLICATI**





OVIDIO POLETTO  
VESCOVO DI CONCORDIA - PORDENONE

Prot. N. 1688/06

## DECRETO

Il Consiglio Presbiterale, il Consiglio Pastorale Diocesano e gli Organi delle Foranie, costituiti durante il mio ministero episcopale nella Chiesa di Concordia-Pordenone nell'anno 2001, richiedono di essere rinnovati nel 2006 per scadenza dei termini del mandato. In vista di tale rinnovo, ho provveduto ad apportare ai relativi statuti alcune modifiche non sostanziali, già promulgate nel mese di gennaio del corrente anno.

Sulla base del vigente assetto normativo, dispongo marginali ma necessari cambiamenti al Regolamento del Consiglio Pastorale Diocesano, al Regolamento per la presentazione dei candidati agli uffici di Vicario e di Pro-Vicario foranei e allo Statuto della Commissione per la formazione permanente del Clero, pubblicati di seguito.

Inoltre dispongo che si proceda al rinnovo degli organi e degli organismi sotto indicati, che prossimamente giungono alla scadenza temporale del loro mandato.

Per la designazione dei nuovi Vicari e Pro-Vicari delle foranie, i dodici Vicari attualmente in carica hanno il compito di convocare le Assemblee dei presbiteri che agli stessi fanno capo per giungere alla presentazione della quaterna di candidati tra i quali saranno scelti gli istituiti negli uffici ecclesiastici suddetti.

Nel mese di marzo prossimo, con la collaborazione dei nuovi Vicari Foranei, saranno avviate le operazioni per il rinnovo del Consiglio Pastorale Diocesano.

Nel mese di maggio prossimo si svolgeranno le elezioni previste dallo statuto per la costituzione del nuovo Consiglio Presbiterale.

Altre disposizioni in attuazione di quanto ora disposto saranno date da me personalmente oppure tramite incaricati allo scopo delegati.

Confido nella collaborazione di tutti per il migliore esito delle operazioni segnalate, dalle quali molto dipende l'esercizio della corresponsabilità per un quinquennio del popolo di Dio esistente tra Livenza e Tagliamento nell'adempiere "in unitate Spiritus" la missione di salvezza affidata da Cristo.

*Pordenone, 6 febbraio 2006*

✱ **Ovidio Poletto**, *Vescovo*

**Sac. Antonio Bianchetti**, *Cancelliere V.le*

## REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO

### I. Norme per le elezioni di cui all'art. 3, b. dello Statuto

1. Il diacono permanente, di cui al n. 1°, è eletto, a voto segreto, in una riunione dei diaconi permanenti incardinati in Diocesi, convocata e presieduta dal loro Delegato vescovile. I convocati alla riunione esercitano il diritto di voto attivo e passivo, esprimendo tre preferenze.

2. I tre fedeli di vita consacrata, di cui al n. 2°, vengono eletti in altrettanti riunioni convocate e presiedute da un sacerdote a ciò incaricato dal Vescovo, alle quali sono invitati rispettivamente tutti i religiosi, le religiose e i fedeli secolari di vita consacrata domiciliati in Diocesi. I convocati presenti alle riunioni hanno diritto di voto attivo e passivo, esprimendo tre preferenze.

3. I quindici laici, di cui al n. 3°, sono eletti, a voto segreto ed espresso con tre preferenze, dalle rispettive Assemblee foraneali, tra i membri laici delle stesse, in una riunione convocata e presieduta dal Vicario Foraneo.

4. I due membri della Consulta delle Aggregazioni Laicali, di cui al n. 4°, sono eletti in una riunione della stessa tra i suoi componenti laici, mediante due votazioni, a voto segreto espresso con tre preferenze.

5. I quattro rappresentanti dei settori della pastorale scolastica, sociale, giovanile e familiare, di cui al n. 5°, sono eletti, a voto segreto espresso con tre preferenze, dai rispettivi organi collegiali diocesani tra i loro componenti laici, in una riunione degli stessi organi convocata da chi ha il compito di presiederla.

6. Lo scrutinio di ciascuna delle votazioni suddette è effettuato da chi presiede la seduta elettiva e da due scrutatori designati dai partecipanti alla



stessa riunione. Questa è legittimamente costituita quando è presente la maggioranza dei convocati e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Ogni eletto dichiarerà, seduta stante, l'accettazione dell'incarico, altrimenti si procederà a nuova e immediata votazione. Il presidente della seduta e i due scrutatori redigeranno e firmeranno un verbale per ogni votazione con i risultati della stessa e lo faranno pervenire, entro cinque giorni, alla Cancelleria della Curia diocesana.

## **II. Norme per le votazioni in Assemblea di cui all'art. 5 dello Statuto**

7. Le votazioni sono effettuate ordinariamente per alzata di mano o per appello nominale, a giudizio del Moderatore. In caso di elezioni o per richiesta di almeno un terzo dei presenti, il voto è espresso in forma segreta.

8. Prima di ogni votazione, il Moderatore dà lettura, personalmente o tramite il Segretario, dei testi da sottoporre al voto. Successivamente verrà lasciato un breve arco di tempo per eventuali dichiarazioni di voto.

## **REGOLAMENTO PER LA PRESENTAZIONE DEI CANDIDATI AGLI UFFICI DI VICARIO E DI PRO-VICARIO FORANEI**

1. Il Vicario Foraneo uscente convoca, con almeno otto giorni di anticipo, l'Assemblea dei presbiteri che esercitano, per incarico del Vescovo, il ministero pastorale nella forania (compresi quindi i religiosi parroci o vicari parrocchiali), in una data in cui sia più facile la loro presenza, al fine di procedere alla designazione dei quattro candidati da presentare al Vescovo per la nomina tra essi del nuovo Vicario Foraneo.

2. L'Assemblea dei presbiteri, validamente costituita per la circostanza con la presenza di due terzi dei suoi componenti, è presieduta dal Vicario Foraneo uscente, che propone anzitutto ai convenuti l'elezione di due scrutatori per la votazione della quaterna di candidati da presentare al Vescovo. Quindi vengono distribuite quattro schede a ogni votante che, in segreto, segna ogni volta, in quattro votazioni distinte e successive, il nome di un confratello membro della stessa Assemblea, giudicato idoneo a svolgere l'ufficio di Vicario Foraneo.

3. Il presbitero impedito per giusta causa a partecipare all'Assemblea può esprimere le sue preferenze in quattro schede inserite in altrettante buste chiuse e numerate progressivamente da uno a quattro, relative alle votazioni da tenere, fatte recapitare in un plico chiuso al Vicario Foraneo prima delle operazioni di voto.

4. Lo spoglio delle schede viene compiuto dal Presidente dell'Assemblea e dai due scrutatori, dopo ogni singola votazione. Ciascun designato, che abbia ottenuto la maggioranza dei voti espressi, dichiarerà la sua disponibilità ad accettare l'ufficio per il quale è presentato, salvo altrimenti procedere a nuova e immediata votazione.

5. A operazioni di voto concluse, il Presidente e i due scrutatori redigeranno e firmeranno un verbale su apposito modulo fornito dalla Cancelleria della Curia diocesana, nel quale riporteranno i nomi dei quattro designati con l'indicazione dell'ordine in cui sono avvenute le votazioni, ma non del numero delle preferenze rispettivamente ottenute. Detto verbale dovrà pervenire alla Cancelleria della Curia diocesana entro cinque giorni dalle votazioni effettuate.

6. Il Pro-Vicario Foraneo è nominato dal Vescovo, scelto fra i restanti tre candidati della quaterna di presbiteri presentata al Pastore della diocesi per l'istituzione del Vicario Foraneo.

## STATUTO DELLA COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE PERMANENTE DEL CLERO

### Natura e finalità

1. È costituita la “Commissione per la Formazione permanente del Clero” (di seguito citata pure con la sigla CoFoPeC) della Diocesi di Concordia-Pordenone, allo scopo di “aiutare i sacerdoti a *essere* e a *fare* i presbiteri nello spirito e secondo lo stile di Gesù buon pastore” (*Pastores dabo vobis*, n. 73).

La CoFoPeC si configura come un organo collegiale del Presbiterio Diocesano. Gode di propria autonomia giuridica e operativa, ma conserva un rapporto di subordinazione nei confronti del Vescovo e del Consiglio Presbiterale che funge da “Senato del Vescovo”.

La sede della Commissione è in Pordenone, via Revedole n.1, presso il Centro Diocesano di Attività Pastorali.

2. La formazione permanente del clero, che consiste “nell’aiutare tutti i sacerdoti a rispondere generosamente all’impegno richiesto dalla dignità e dalla responsabilità che Dio ha conferito loro per mezzo del sacramento dell’Ordine; nel custodire, difendere e sviluppare la loro specifica identità e vocazione; nel santificare se stessi e altri mediante l’esercizio del ministero” (*Tota Ecclesia*, Direttorio per il mistero e la vita dei presbiteri, n. 71), costituisce la ragione d’essere della CoFoPeC, la quale, quindi, persegue la finalità di promuovere la formazione umana, spirituale, intellettuale e pastorale di tutti i presbiteri della Chiesa di Concordia-Pordenone, in modo che ogni sacerdote “sappia integrare sempre più armonicamente tra loro queste stesse dimensioni, raggiungendone progressivamente *l’unità interiore*” (*Pastores dabo vobis*, n. 72).

Dalla finalità generale suddetta si sviluppano obiettivi e principi “sui quali si deve strutturare la formazione permanente dei presbiteri” (*Tota Ecclesia*, n. 71), tenendo presente che detta formazione è un diritto-dovere del presbitero e impartirla è un diritto-dovere della Chiesa, stabilito dalla legge universale (can. 279).

Quanto riferito ai presbiteri diocesani “*uomini dalle molteplici relazioni, radicate nella grazia dell’Ordine sacro*” (CEI - COMMISSIONE EPISCOPALE PER IL CLERO, *La formazione permanente dei presbiteri nelle nostre Chiese particolari*, n. 21) viene esteso in questo statuto, secondo un rapporto di analogia, ai diaconi permanenti, sempre nel rispetto della specificità della formazione diaconale che richiede anche percorsi formativi propri.

### **Composizione e durata**

3. La CoFoPeC è composta dai seguenti membri:

a. *Per elezione:*

Quattro Presbiteri eletti dal Consiglio Presbiterale tra i suoi componenti.

b. *Per l’ufficio loro affidato:*

I Il Delegato vescovile per la formazione permanente del Clero;

II Il Rettore del Seminario diocesano;

III Il Direttore dello Studio Teologico dello stesso Seminario.

Fa parte della Commissione anche il Segretario della stessa, che esprime voto solo consultivo, qualora sia scelto non tra i membri sopra indicati.

Alle singole sedute della CoFoPeC possono partecipare esperti su materie specifiche, invitati dal Delegato vescovile per offrire una consulenza di loro competenza, ma senza il diritto di voto.

4. La Commissione dura in carica cinque anni. I suoi membri eletti non sono rieleggibili al loro terzo mandato consecutivo.

## Struttura e compiti

5. La *Commissione* è validamente costituita nelle sue sedute con la presenza della maggior parte dei suoi membri e delibera a maggioranza assoluta dei partecipanti alle sue riunioni.

Essa elegge il proprio Segretario nella prima seduta del suo mandato; delibera sui programmi annuali e pluriennali circa la formazione permanente del clero da presentare al Vescovo e al Consiglio Presbiterale per l'approvazione; prende iniziative della cui responsabilità è investita dal Pastore della diocesi anche senza avere l'approvazione preventiva del Consiglio Presbiterale, qualora esistano motivi di urgenza, ma con l'obbligo di riferirne al Consiglio stesso nella sua prossima seduta; verifica l'attività svolta; esprime pareri al Vescovo e al Consiglio suddetto sulle materie di propria competenza.

Non spetta alla CoFoPeC trattare questioni riguardanti lo stato personale, gli incarichi e l'attività dei membri del clero diocesano.

6. Il *Presidente* della CoFoPeC è il Delegato vescovile per la formazione permanente del clero.

Egli ha il compito di convocare le sedute della Commissione, pure tramite il Segretario, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione; di determinarne l'ordine del giorno anche accogliendo proposte scritte in tal senso dei membri della CoFoPeC; di presiederla; di mandare a esecuzione i programmi deliberati dalla stessa e approvati dal Vescovo e dal Consiglio Presbiterale; di rispondere al Vescovo della gestione economica circa gli esercizi annuali della Commissione stessa e di rappresentarla a tutti gli effetti.

In caso di impedimento del Presidente a partecipare alle sedute già convocate della Commissione, questa è presieduta dal membro eletto più anziano per ordinazione presbiterale.

7. Il *Segretario* della CoFoPeC è eletto dalla stessa, da una terna di nomi presentata dal Presidente, la quale può essere composta anche da presbiteri e diaconi permanenti esterni alla Commissione ma incardinati in Diocesi.

Il Segretario ha il compito di far pervenire ai membri della CoFoPeC le convocazioni delle sedute; di predisporre il materiale di documentazione per le stesse; di redigerne i verbali che saranno firmati dal Segretario medesimo e

dal Presidente dopo essere stati approvati dalla Commissione; di conservare in archivio tutti gli atti e la corrispondenza che abbiano riferimento alla CoFoPeC; di collaborare con il Presidente nell'esecuzione dei deliberati della stessa.

## **Attività e cessazione**

8. L'attività della CoFoPeC si esprime nella programmazione di un progetto organico di formazione permanente e nella sua realizzazione secondo tempi, modalità, strutture e mezzi adeguati, tenendo conto sia delle esigenze comuni del clero sia delle necessità di parte di esso, in rapporto alle fasi di età dei presbiteri e alle loro varie condizioni pastorali. Infatti, "È dentro il percorso della Chiesa particolare che si colloca un progetto pluriennale di formazione permanente del clero, da riprendere ogni anno con opportune integrazioni e correzioni" (*La formazione permanente dei presbiteri nelle nostre Chiese particolari*, n. 20). La Commissione è impegnata pure nella verifica di quanto programmato e almeno in parte realizzato.

I contenuti dell'attività si incentrano sugli aspetti umani, spirituali, teologici e pastorali attinenti alla vita del presbitero, anche con attenzione specifica per le necessità formative dei giovani sacerdoti, di quelli giunti nella fase detta della seconda età e di quelli anziani. Inoltre l'impegno operativo tiene in considerazione le condizioni pastorali particolari, come è quella dei nuovi parroci.

Le modalità formative da realizzare sono in parte di lunga tradizione, come gli esercizi spirituali e i ritiri mensili, mentre in altri casi sono consolidate dall'esperienza degli ultimi decenni, come le giornate di fraternità sacerdotale, le settimane residenziali, i corsi, i cicli di aggiornamento, le conferenze, gli incontri e i dibattiti. Altre iniziative con carattere di novità per la loro impostazione possono essere sperimentate e verificate nella loro validità.

Alle strutture organizzative coinvolte nella realizzazione dei programmi formativi provvede la CoFoPeC tramite la Diocesi, altre istituzioni diocesane, come il Seminario, ed enti extra diocesani, purché operanti in collaborazione con la Commissione stessa, o almeno con il suo consenso.

9. La CoFoPeC non dispone di un proprio patrimonio economico stabile e perciò non è prevista l'ipotesi dell'amministrazione straordinaria.

Nell'amministrazione ordinaria, la Commissione utilizza finanziamenti concessi per la sua attività dalla Diocesi, in base a un preventivo di spesa annuale approvato dal Vescovo.

Le persone fisiche e gli enti giuridici che intendono sostenere le attività della formazione permanente del clero possono farlo mediante offerte in denaro ed elargizioni di altri beni mobili accettati dalla CoFoPeC.

**10.** La Commissione cessa nelle sue funzioni allo scadere del proprio mandato quinquennale e nell'ipotesi di scioglimento mediante decreto da parte del Vescovo diocesano.

Durante la vacanza della sede episcopale, la CoFoPeC rimane in carica fino alla presa di possesso del nuovo Pastore, che può confermarla in funzione anche per un periodo più limitato rispetto al mandato originario; altrimenti la Commissione è considerata sciolta e da rinnovare al più presto nei suoi organi.



Stampato nel mese di febbraio 2006  
da SA.GE.PRINT SpA - Pordenone

In copertina:

Santo Stefano fra i santi Nicolò e Antonio abate.

Montereale Valcellina, vecchia parrocchiale, sec. XVI, Giovanni Maria Calderari.